



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



*Ministero della Giustizia*

**AUDIZIONE  
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

SENATO DELLA REPUBBLICA  
IX Commissione Permanente  
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

XVIII Legislatura

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**DdL S. 2118**

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico

Iniziativa Parlamentare

**On. Dario Stefano (PD)**

**Cofirmatari: Mino Taricco (PD), Caterina Biti (PD), Gianpaolo Vallardi (L-SP-PSd'Az), Riccardo Nencini (IV-PSI), Gianluca Castaldi (M5S), Vito Vattuone (PD), Mauro Antonio Donato Laus (PD), Gianni Pittella (PD), Daniele Manca (PD), Bruno Astorre (PD), Tatjana Rojc (Europeisti-MAIE-CD), Vincenzo D'Arienzo (PD), Antonio Barboni (FIBP-UDC), Gianclaudio Bressa (Aut (SVP-PATT, UV)), Francesco Giacobbe (PD), Albert Laniece (Aut (SVP-PATT, UV)), Massimo Vittorio Berutti (Misto, IDEA e CAMBIAMO)**

***Roma, 19 ottobre 2021***



## INDICE

Premessa .....	1
Osservazioni al Disegno di Legge S. 2118: "Ordinamento della professione di Enologo ed Enotecnico" .....	1

Illustre Presidente Gianpaolo Vallardi,  
Onorevoli Senatori,

Ringraziando per l'accoglimento della nostra richiesta, dettagliamo di seguito le criticità riscontrate relativamente al DdL S. 2118 attualmente in esame.

### **Premessa**

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con 84 Ordini territoriali, 15 Federazioni regionali o interregionali, rappresenta circa 20.000 Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Agronomi iunior, Forestali iunior e Biotecnologi iscritti all'Albo. L'ordinamento professionale è definito dalla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152, e dal DPR 328 del 2001.

La professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale è una professione, quindi, regolamentata, strutturata in ordine professionale e caratterizzata dalla presenza di preminenti interessi pubblici. L'attività del Dottore Agronomo e Dottore Forestale è volta a valorizzare e a gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente ed il paesaggio, in generale le attività riguardanti il mondo rurale e territoriale, così come disciplinati nel dettaglio dall'articolo 2 dell'ordinamento professionale.

Ai Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale.

In ambito deontologico, l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale.

Le novità normative introdotte dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012) hanno determinato un incremento delle garanzie delle prestazioni dei liberi professionisti per il cliente, in virtù della introduzione della polizza assicurativa obbligatoria, la formazione continua professionale, una più trasparente gestione dei provvedimenti disciplinari attraverso la separazione tra consigli amministrativi e di disciplina, la introduzione delle società tra professionisti.

### **Osservazioni al Disegno di Legge S. 2118: "Ordinamento della professione di Enologo ed Enotecnico"**

La presente memoria riprende ed approfondisce la richiesta, firmata dai Consigli Nazionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Tecnologi Alimentari, e dal Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, inviata a codesta rispettabile Commissione protocollo CONAF 4868/2021 dell'11 ottobre 2021.

Il testo all'esame della Commissione Agricoltura del Senato viene proposto come un "riordino delle professioni del settore viticolo ed enologico", ma approfondendo i contenuti della proposta emerge



che gli aspetti professionali elencati rientrano tra quelli già codificati nel nostro, come in altri, ordinamento professionale.

**Competenze Dottore Agronomo e Dottore Forestale:** A sostegno di quanto sopra, riportiamo di seguito un estratto dell'art. 2 comma 2 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e ss.mm.ii. (testo coordinato, aggiornato con il Dpr. 169/05) **“Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale”**:

**Art. 2 Attività professionale**

*1) Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:*

*a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*

*b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempre che queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;*  
[..]

*d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;*

*e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;*

*f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;*

*g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;*

*h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;*



- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonal, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- [..]
- z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
- aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio

*decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.*

**Sovrapposizione di Competenze:** l'elenco riportato evidenzia che le attività elencate nell'articolo 2 del DdL in oggetto, rientrano tra quelle regolamentate per la professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale. Per non entrare nel merito delle lettere i) l) m) del predetto articolo, che definiscono "Attività professionali" dell'Enologo prestazioni che non sono attribuite a particolari professionisti, quali quelle di Consulente Tecnico di Parte o di Ufficio dei tribunali, e il Consulente esperto in materie di sicurezza alimentare.

A ulteriore conferma di quanto sopra, gli enologi che svolgono tali attività risultano già iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (se non degli altri ordini e collegi di riferimento), e proprio per questo motivo possono esercitare attività elencate nel nostro ordinamento professionale.

**Formazione professionale:** le ulteriori garanzie proposte dal DdL S. 2118 legate agli aspetti formativi di enologi ed enotecnici, sono anch'esse stabilite dagli obblighi per il professionista iscritto all'albo dal DPR 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", che prevede all'articolo 7 la formazione continua: "*....ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare*".

**Percorso di studi:** il percorso di studi descritto si svolge presso le sedi ex facoltà di Agraria, nei vari dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, il cui sbocco professionale attualmente è definito da un esame di Stato, come previsto dall'art. 33 della Costituzione, e dall'iscrizione ad un Ordine o Collegio. Risulta difficile immaginare come clienti, il mercato e la società in generale riescano ad individuare un livello più qualificato o possano essere più tutelati rispetto a quanto già in essere.

**Cassa:** da quanto esposto appare evidente che gli enologi che attualmente praticano la professione, appartenenti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, risultano iscritti all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP). Se appartenenti agli altri ordini professionali, hanno copertura previdenziale attraverso la gestione separata INPS o gli enti di previdenza loro afferenti.

**Contro la semplificazione:** la nostra preoccupazione è che il DdL S. 2118, attraverso il riconoscimento di un nuovo ordine professionale, che nulla di nuovo aggiunge alle professioni caratterizzanti il comparto agroalimentare, porti ad un ulteriore spaccettamento delle figure tecniche del settore, creando un pericoloso precedente, ed obbligando le aziende agricole a rivolgersi a più consulenti. Ci permettiamo di evidenziare che questo aspetto risulta in notevole contraddizione con la direzione di semplificazione auspicata a tutti i livelli, nazionali ed internazionali, e al lavoro che stiamo portando avanti all'interno della Rete delle Professioni Tecniche, in rappresentanza di oltre 600.000 professionisti a servizio della società civile.

In conclusione, ci preme rimarcare che le competenze previste nell'art. 2 del DdL S. 2118, sono già presenti nel nostro (e in altri) ordinamento professionale, andando in contrapposizione con quanto



previsto dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che all’Art. 1 comma 2 così recita:

*Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.*

Auspichiamo che codesta Spettabile Commissione, analizzato quanto sopra, riveda la propria posizione in merito all’opportunità di riconoscere un “nuovo” titolo professionale: molte sono le azioni necessarie per la tutela del Made in Italy e la garanzia del consumatore, ma a nostro avviso questa ulteriore specificazione non è tra quelle utili al raggiungimento di questo obiettivo, risultando invece potenzialmente dannosa in un’ottica, come detto, di semplificazione e di rafforzamento di un comparto troppo frammentato e settario, cui spesso manca una visione di insieme.

Cordiali saluti

Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

